

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e relativi protocolli opzionali



Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e relativi protocolli opzionali



**Dipartimento
per le politiche della famiglia**
Presidenza del Consiglio dei ministri

Capo del Dipartimento
Ilaria Antonini

Ufficio II - Politiche per la famiglia
Dirigente coordinatore
Tiziana Zannini

Servizio II - Promozione dei servizi per la famiglia, relazioni internazionali e comunitarie
Dirigente coordinatore
Alfredo Ferrante



Presidente
Maria Grazia Giuffrida

Consiglieri
Loredana Blasi, Alessandro Mariani,
Francesco Neri, Giuseppe Sparnacci

Direttore Generale
Sabrina Breschi

Direttore Area Infanzia e Adolescenza
Aldo Fortunati

Servizio documentazione, biblioteca e archivio storico
Anna Maria Maccelli

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E RELATIVI PROTOCOLLI OPZIONALI

Coordinamento scientifico
Aldo Fortunati

Gruppo di orientamento e indirizzo
Antonella Schena, Donata Bianchi, Sabrina Breschi, Alfredo Ferrante, Cristina Gabbiani, Maurizio Parente,
Raffaella Pregliasco, Tiziana Zannini

Gruppo di redazione
Arianna Pucci, Paola Senesi, Ester di Napoli, Elena Falcomatà, Irene Bellucci, Carla Mura

Illustrazioni
Cecco Mariniello

Progettazione grafica
Rocco Ricciardi

Impaginazione
Luca Librandi

Sommario


05 Prefazione

08 Nota introduttiva

09 Convenzione
sui diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza

52 Allegati:

- 54 . Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardanti bambini e ragazzi
- 62 . Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sul coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi nei conflitti armati
- 68 . Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza recante una procedura di comunicazioni



Prefazione

Care ragazze, cari ragazzi,

ricorre quest'anno il trentesimo anniversario della ratifica da parte del nostro Paese della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia. È l'occasione per rinnovare con convinzione l'impegno assunto quel giorno dall'Italia nella consapevolezza che oggi ci è richiesto un nuovo coraggio per dare forma al futuro, attraverso un investimento di scelte e di risorse. Avremo un futuro soltanto se già oggi voi diventate protagonisti di questo nostro presente: troppo spesso si dice che i ragazzi sono "cittadini di domani". Non è così: voi siete cittadini già oggi, al pari degli adulti.



Una delle madri della nostra Repubblica, Tina Anselmi, ha detto che è importante chiedere a tutti, anche ai bambini, di fare la propria parte.

Questa è la strada. Il mondo degli adulti ha il dovere di ascoltare la vostra voce in tutti i contesti. Ciascuna e ciascuno di voi deve essere in condizione di avere consapevolezza di sé, dei propri diritti e delle regole del vivere sociale per poter dare il proprio contributo alla nostra comunità. Con questo spirito abbiamo scritto il nuovo Piano per l'infanzia e l'adolescenza: un piano integrato e coprogettato, che parte dalla vostra voce sul vostro vissuto per investire in educazione, equità e partecipazione ai processi decisionali.

È il motivo che ci ha spinti a lavorare ad una edizione aggiornata della Convenzione, che restando fedele alla struttura originale dei contenuti e dei valori, fosse più vicina al linguaggio dei nostri giorni. Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha affidato ad un gruppo di lavoro, costituito presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, il compito di lavorare a una nuova versione della Convenzione, che qui vi presentiamo.

Con un messaggio chiaro: voi siete il riferimento della Convenzione come lo siete ormai nelle nostre politiche pubbliche. Queste pagine sono per voi, perché conosciate i vostri diritti e per dirvi che soltanto insieme – bambini, ragazzi e adulti – possiamo sognare e costruire il futuro. Un futuro all'altezza dei vostri sogni e nel quale ciascuna e ciascuno di voi deve essere già oggi protagonista.

Elena Bonetti

Ministra per le pari opportunità e la famiglia



Nota introduttiva

La presente traduzione rivista della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nasce dall'esigenza e necessità di valorizzare i grandi cambiamenti avvenuti in questi decenni a livello culturale, sociale e giuridico nell'universo che riguarda l'infanzia e l'adolescenza, in seguito al recepimento della Convenzione da parte dell'Italia attraverso la Legge 27 maggio 1991, n. 176 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Il titolo stesso della Convenzione, che utilizza il termine fanciullo, ne è un chiaro esempio, tanto che da qualche tempo la Convenzione è stata diffusa con il titolo di *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (vedi, ad esempio, Unicef Italia, Save the Children e altri). Nella stessa prospettiva, è stata recentemente pubblicata una traduzione aggiornata della Convenzione anche da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nel corpo del testo della Convenzione e dei suoi Protocolli opzionali, infatti, alcuni termini della traduzione in italiano originariamente proposta, appaiono ormai desueti e inadeguati, e alcuni passaggi hanno una sintassi complessa che necessita di maggiore chiarezza.

Sulla base di queste considerazioni, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella struttura del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza - attraverso un apposito gruppo di lavoro costituitosi presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze - ha ritenuto opportuno dare il proprio contributo per rendere la Convenzione più vicina al linguaggio dei nostri tempi, senza tuttavia alterarne la struttura originale.

La stessa valutazione è stata operata anche in relazione alla traduzione in italiano dei tre Protocolli opzionali della Convenzione (rispettivamente in materia di vendita, prostituzione e pornografia minorile, di coinvolgimento nei conflitti armati e di procedure di reclamo), che - per la prima volta - sono stati riuniti in un unico documento.

Un tema di grande rilievo, nelle riflessioni che hanno accompagnato lo sviluppo del lavoro, è stato quello di rispettare - anche nel linguaggio - le identità di genere dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Si è scelto per questo di riferirsi ai bambini e ai ragazzi utilizzando prevalentemente il plurale, in modo da comprendere nell'orizzonte della pluralità non solo tutti i bambini e ragazzi, ma anche tutti i generi.

Infine, allo scopo di rendere le persone di minore età protagoniste non soltanto delle misure contenute nella Convenzione, ma anche del suo linguaggio, si è scelto di non utilizzare il termine "minori".

Conven- zione sui diritti dell'in- fanzia e dell'adole- scenza

Preambolo

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti pari e inalienabili di tutti i componenti della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno stabilito di promuovere il progresso sociale e migliori standard di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali relativi ai diritti umani hanno proclamato e convenuto che a ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzioni di alcun tipo, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o di altro tipo, l'origine nazionale o sociale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione,

Ricordando che, nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia e l'adolescenza hanno diritto a cura e assistenza specifiche,

Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e contesto naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi componenti e in particolare di bambini e di ragazzi, debba ricevere la protezione e l'assistenza necessarie per poter svolgere pienamente il suo ruolo all'interno della comunità,

Riconoscendo che il bambino e il ragazzo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della loro personalità, dovrebbero crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, amore e comprensione,

Considerando che il bambino e il ragazzo dovrebbero essere pienamente preparati a vivere la propria vita individuale nella società, ed educati nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, uguaglianza e solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di estendere una specifica attenzione al bambino e al ragazzo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24), nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali che si occupano del benessere di bambini e di ragazzi,

Tenendo presente che, come indicato nella *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*, "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita",

Rammentando le disposizioni della *Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e all'assistenza ai minori*, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare sul piano nazionale e su quello internazionale; le *Regole delle Nazioni Unite sugli standard minimi per l'amministrazione della giustizia minorile* (Regole di Pechino); e la *Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei bambini in situazioni di emergenza e di conflitto armato*,

Riconoscendo che in tutti i Paesi del mondo vi sono bambini e ragazzi che vivono in condizioni particolarmente difficili e che necessitano di attenzioni specifiche, Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del bambino e del ragazzo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita di bambini e di ragazzi in ogni Paese, in particolare nei Paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

prima parte

Articolo 1


Ai sensi della presente Convenzione, per bambino e ragazzo si intende ogni persona di età inferiore ai diciotto anni, salvo che la maggiore età non sia raggiunta prima, in base alla legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati Parte rispettano e assicurano i diritti sanciti nella presente Convenzione a ogni bambino e ragazzo nell'ambito della propria giurisdizione, senza discriminazione di alcun tipo, a prescindere dalla razza, dal colore, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dall'opinione politica o di altro tipo, dalla nazionalità, dall'origine etnica o sociale, dalla ricchezza, dalla disabilità, dalla nascita o da ogni altra condizione sua propria, dei suoi genitori o tutori legali.
2. Gli Stati Parte adottano tutte le misure necessarie per assicurare che il bambino e il ragazzo siano tutelati contro ogni forma di discriminazione o di punizione motivata dalla condizione, dalle attività, dalle opinioni espresse o dalle convinzioni dei loro genitori, dei loro tutori legali o dei loro familiari.

Articolo 3

1. In tutte le azioni relative a bambini e ragazzi intraprese dalle istituzioni di protezione sociale sia pubbliche che private, dai tribunali, dalle amministrazioni o dagli organi legislativi, il superiore interesse del bambino e del ragazzo deve essere tenuto in primaria considerazione.
2. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare al bambino e al ragazzo la tutela e la cura necessarie al loro benessere, tenendo conto dei diritti e dei doveri dei loro genitori o dei tutori legali o di altre persone che ne hanno la responsabilità legale e, a tal fine, adottano adeguate misure legislative e amministrative.
3. Gli Stati Parte assicurano che le istituzioni, i servizi e le strutture destinati alla cura e alla protezione di bambini e di ragazzi siano conformi agli standard stabiliti dalle autorità competenti, in particolare nei settori della sicurezza, della salute, nel numero e nell'adeguatezza del personale, nonché per quanto concerne una competente supervisione.



Articolo 4

Gli Stati Parte si impegnano ad adottare le adeguate misure legislative, amministrative e di altro tipo per l'attuazione dei diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Con riguardo ai diritti economici, sociali e culturali, gli Stati Parte adottano tali misure al massimo delle risorse disponibili e, se necessario, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati Parte rispettano le responsabilità, i diritti e i doveri dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della comunità, previsti dagli usi locali, o dei tutori legali o di altre persone legalmente responsabili del bambino o del ragazzo, a fornirgli, compatibilmente con le sue capacità in via di sviluppo, orientamento e guida adeguati, nell'esercizio dei suoi diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati Parte riconoscono che ogni bambino o ragazzo ha un connaturato diritto alla vita.
2. Gli Stati Parte assicurano nella massima misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino e del ragazzo.

Articolo 7

1. Il bambino viene registrato immediatamente dopo la nascita e, dalla nascita, ha diritto al nome, ad acquisire una cittadinanza e, per quanto possibile, a conoscere i propri genitori e riceverne le cure.
2. Gli Stati Parte assicurano l'attuazione di tali diritti in conformità con la legislazione nazionale e gli obblighi imposti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, altrimenti, il bambino o il ragazzo sarebbe apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati Parte si impegnano a rispettare il diritto del bambino e del ragazzo a preservare la propria identità, compresa la nazionalità, il nome e le relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Laddove un bambino o un ragazzo sia illegalmente privato di tutti gli elementi della propria identità o di alcuni di essi, gli Stati Parte gli forniscono adeguata assistenza e tutela, affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati Parte assicurano che un bambino o un ragazzo non venga separato dai genitori contro la sua volontà, salvo i casi in cui le autorità competenti soggette al controllo giurisdizionale decidano, nel rispetto delle leggi e delle procedure applicabili, che tale separazione sia necessaria nel suo superiore interesse. Una decisione in questo senso potrebbe essere necessaria in alcuni casi particolari, quali l'abuso o abbandono del figlio da parte dei genitori, o nel caso in cui essi vivano separati e debba essere presa una decisione riguardo al suo luogo di residenza.
2. In tutti i procedimenti previsti al paragrafo 1 del presente articolo, a tutte le parti interessate deve essere data l'opportunità di partecipare e di far conoscere le proprie opinioni.
3. Gli Stati Parte rispettano il diritto del bambino e del ragazzo separati da uno o entrambi i genitori, di mantenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi, a meno che ciò non sia contrario al loro superiore interesse.
4. Se tale separazione è una conseguenza di un'azione avviata da uno Stato Parte, quale la detenzione, la carcerazione, l'esilio, l'espulsione o la morte (inclusa la morte derivante da una qualsiasi causa mentre la persona è detenuta dallo Stato) di uno o entrambi i genitori, o del bambino o del ragazzo, lo Stato Parte fornisce ai genitori, al bambino o al ragazzo o, se necessario, a un altro membro della famiglia, dietro richiesta, le informazioni essenziali riguardo al luogo in cui si trova il familiare (o i familiari) assente, a meno che la messa a disposizione di tali informazioni non sia dannosa per il benessere del bambino o del ragazzo. Gli Stati Parte assicurano, inoltre, che la presentazione di tale richiesta non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona (o le persone) interessata.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo degli Stati Parte di cui all'articolo 9, paragrafo 1, le domande presentate da un bambino o da un ragazzo o dai suoi genitori per entrare o lasciare uno Stato Parte ai fini del ricongiungimento familiare devono essere trattate in modo positivo, umano e rapido. Gli Stati Parte assicurano, inoltre, che la presentazione di tale richiesta non comporti conseguenze pregiudizievoli per i richiedenti e per i loro familiari.

2. Un bambino o un ragazzo i cui genitori risiedano in Stati diversi ha diritto di mantenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo in circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con l'obbligo degli Stati Parte di cui all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati Parte rispettano il diritto del bambino e del ragazzo e dei suoi genitori di lasciare qualsiasi Paese, ivi compreso il proprio, e di fare ingresso in quest'ultimo. Il diritto di lasciare qualsiasi Paese è soggetto solo alle limitazioni previste dalla legge e che sono necessarie a tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico (*ordre public*), la salute pubblica o il buon costume, o i diritti e le libertà altrui e che sono compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati Parte adottano misure per contrastare il trasferimento e il mancato ritorno illeciti di bambini e di ragazzi all'estero.
2. A tal fine, gli Stati Parte promuovono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati Parte garantiscono al bambino e al ragazzo con capacità di discernimento il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni in tutte le questioni che lo riguardano, dando il giusto peso a tali opinioni in base alla sua età e alla sua maturità.
2. A tal fine, deve in particolare essere garantita al bambino e al ragazzo l'opportunità di essere ascoltato in ogni procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguarda, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, coerentemente con le norme procedurali previste dalla legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il bambino e il ragazzo hanno diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni tipo, indipendentemente dai confini, o in forma orale, scritta o stampata, o sotto forma di arte, o con ogni altro mezzo espressivo a sua scelta.

2. L'esercizio di questo diritto può essere soggetto a determinate limitazioni, ma queste devono essere previste solo dalla legge e necessarie per:
 - a) il rispetto dei diritti o della altrui reputazione; oppure
 - b) la tutela della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico (*ordre public*), della salute pubblica o del buon costume.

Articolo 14

1. Gli Stati Parte rispettano il diritto del bambino e del ragazzo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati Parte rispettano i diritti e doveri dei genitori e, laddove previsto, dei tutori legali, di guidare il bambino e il ragazzo nell'esercizio del loro diritto compatibilmente con lo sviluppo delle loro capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni che sono previste dalla legge e che sono necessarie a tutelare la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico (*ordre public*), la salute pubblica o il buon costume, o i diritti fondamentali e le libertà altrui.

Articolo 15

1. Gli Stati Parte riconoscono i diritti del bambino e del ragazzo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. Non possono essere poste limitazioni all'esercizio di tali diritti diverse da quelle conformi alla legge e che sono necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o pubblica, dell'ordine pubblico (*ordre public*), della tutela della salute pubblica o del buon costume o della protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun bambino o ragazzo può essere soggetto a interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata, nella famiglia, nel domicilio o nella corrispondenza, né ad attacchi illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il bambino e il ragazzo hanno diritto alla tutela da parte della legge contro tali interferenze o attacchi.



Articolo 17

Gli Stati Parte riconoscono l'importante funzione esercitata dai mass media e assicurano che il bambino e il ragazzo abbiano accesso a informazioni e materiali provenienti da diverse fonti nazionali e internazionali, soprattutto a quelle volte alla promozione del loro benessere sociale, spirituale e morale e della loro salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati Parte incoraggiano:

- a) i mass media a divulgare informazioni e materiali aventi un'utilità sociale e culturale per il bambino e il ragazzo e in linea con lo spirito dell'articolo 29;
- b) la cooperazione internazionale nella produzione, nello scambio e nella divulgazione di informazioni e materiali provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia e l'adolescenza;
- d) i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche del bambino e del ragazzo appartenenti a un gruppo minoritario o indigeno;
- e) l'elaborazione di linee guida adeguate per la protezione del bambino e del ragazzo da informazioni e materiali lesivi del loro benessere, in considerazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati Parte compiono ogni sforzo per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno responsabilità comuni nell'educazione e nella crescita del figlio. I genitori o, se del caso, i tutori legali hanno la responsabilità primaria dell'educazione e della crescita del bambino e del ragazzo. Il superiore interesse del bambino e del ragazzo dovrà essere il loro impegno fondamentale.
2. Al fine di garantire e promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati Parte forniscono adeguata assistenza ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio delle loro responsabilità di accompagnamento alla crescita e assicurano lo sviluppo di istituzioni, strumenti e servizi per la cura di bambini e di ragazzi.
3. Gli Stati Parte adottano misure adeguate a garantire che i figli dei lavoratori abbiano il diritto di beneficiare dei servizi e interventi per l'infanzia e l'adolescenza, per i quali abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati Parte adottano tutte le adeguate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere il bambino e il ragazzo da ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, ivi compreso l'abuso sessuale, per tutto il tempo in cui sono affidati alle cure del genitore (genitori), del tutore legale o di qualsiasi altra persona che svolga tale funzione.
2. Tali misure di protezione devono includere, se del caso, procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali volti a fornire il sostegno necessario al bambino e al ragazzo e a chi se ne prenda cura, nonché per altre forme di prevenzione e per l'identificazione, la segnalazione, il rinvio all'autorità competente, l'indagine, il trattamento e il monitoraggio successivo dei casi di maltrattamento di cui sopra e, se necessario, per il coinvolgimento giudiziario.

Articolo 20

1. Un bambino o un ragazzo che sia temporaneamente o permanentemente privato del suo contesto familiare oppure che, nel garantire il suo superiore interesse non possa essere lasciato in quell'ambiente, ha diritto a protezione e assistenza specifiche da parte dello Stato.
2. Gli Stati Parte assicurano misure di cura alternativa per tale bambino o ragazzo, in conformità alla legislazione nazionale.
3. Tali misure di cura alternativa possono includere, tra l'altro, l'affidamento familiare, la *kafalah* di diritto islamico, l'adozione o, in caso di necessità, l'accoglienza in adeguate strutture per la cura dell'infanzia e dell'adolescenza. Nella scelta di tali soluzioni, è necessario tenere in debito conto la possibilità di garantire continuità nell'educazione del bambino e del ragazzo, nonché del loro background etnico, religioso, culturale e linguistico.

Articolo 21


Gli Stati Parte che riconoscono e/o consentono un sistema di adozioni, assicurano che il superiore interesse del bambino e del ragazzo sia la considerazione principale e:

- a) assicurano che l'adozione di un bambino o di un ragazzo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e le procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti e affidabili, che l'adozione possa essere concessa in considerazione della

- condizione del bambino o del ragazzo relativa ai genitori, ai familiari e ai tutori legali e che, se richiesto, le persone interessate abbiano dato il loro consenso all'adozione con cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) riconoscono che l'adozione internazionale possa essere presa in considerazione come soluzione alternativa per garantire le cure necessarie al bambino o al ragazzo, qualora questi non possa essere accolto in una famiglia affidataria o adottiva oppure non possa ricevere le cure adeguate nel proprio Paese di origine;
 - c) assicurano, in caso di adozione internazionale, che il bambino e il ragazzo godano di garanzie e standard equivalenti a quelli previsti per le adozioni nazionali;
 - d) adottano tutte le misure necessarie volte ad assicurare che, in caso di adozione internazionale, l'accoglienza non diventi una fonte di lucro indebito per le persone coinvolte;
 - e) promuovono, laddove necessario, le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali e impegnandosi, in questo contesto, ad assicurare che l'accoglienza del bambino e del ragazzo in un altro Paese sia effettuata dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22


1. Gli Stati Parte adottano le misure necessarie ad assicurare che un bambino o un ragazzo che cerca di ottenere lo status di rifugiato o è considerato rifugiato ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali e internazionali pertinenti, sia esso accompagnato o non accompagnato dai propri genitori o da ogni altra persona, riceva adeguata protezione e assistenza umanitaria nel godimento dei relativi diritti stabiliti nella presente Convenzione e in altri strumenti internazionali, umanitari o relativi ai diritti umani di cui detti Stati sono parte.
2. A tal fine, gli Stati Parte, nella misura in cui lo ritengano adeguato, collaborano a ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative competenti o non governative che collaborano con le Nazioni Unite per proteggere e assistere tale bambino o ragazzo e per rintracciare i genitori o altri familiari del rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per il ricongiungimento familiare. Qualora i genitori od ogni altro familiare siano irreperibili, al bambino e al ragazzo è accordata la stessa protezione fornita a qualsiasi altro bambino o ragazzo definitivamente o temporaneamente privato del proprio ambiente familiare, quale ne sia il motivo, come stabilito nella presente Convenzione.



Articolo 23

1. Gli Stati Parte riconoscono che un bambino o un ragazzo con disabilità mentale o fisica dovrebbe godere di una vita piena e dignitosa, in condizioni che ne garantiscano la dignità, ne promuovano l'autonomia e ne agevolino la partecipazione attiva alla vita della comunità.
2. Gli Stati Parte riconoscono il diritto del bambino e del ragazzo con disabilità a cure specifiche e incoraggiano e assicurano al bambino e al ragazzo in possesso dei requisiti e a chi ne è responsabile, in base alle risorse disponibili, l'estensione dell'assistenza per cui è fatta domanda e che è adeguata alla condizione del bambino e del ragazzo e alla situazione dei suoi genitori o di chi altro se ne prenda cura.
3. In considerazione delle particolari esigenze di un bambino o di un ragazzo con disabilità, l'assistenza estesa in conformità al paragrafo 2 del presente articolo deve essere fornita gratuitamente, ogni qualvolta sia possibile, tenendo conto delle possibilità economiche dei genitori o di chi se ne prende cura, e deve essere concepita in maniera idonea a garantire che il bambino e il ragazzo abbia effettivamente accesso e usufruisca dell'educazione, della formazione, dei servizi sanitari, e di riabilitazione, nonché della preparazione alle opportunità di impiego e ricreative in maniera funzionale affinché il bambino o il ragazzo raggiunga la più completa integrazione sociale e sviluppo individuale, ivi compreso lo sviluppo culturale e spirituale.
4. Nello spirito di cooperazione internazionale, gli Stati Parte promuovono lo scambio di informazioni adeguate nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale di bambini e di ragazzi con disabilità, ivi compresa la divulgazione e l'accesso alle informazioni relative ai metodi di riabilitazione e ai percorsi di educazione e formazione professionale, per consentire agli Stati Parte di migliorare le proprie capacità e competenze e di ampliare la propria esperienza in questi settori. A tal fine, devono essere tenute in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo.






Articolo 24

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto del bambino e del ragazzo di godere del più alto standard di salute possibile e di beneficiare di strutture mediche e di riabilitazione. Gli Stati Parte si impegnano a garantire che nessun bambino o ragazzo sia privato del diritto all'accesso a tali servizi sanitari.
2. Gli Stati Parte perseguono la piena attuazione di tale diritto e, in particolare, adottano tutte le misure necessarie a:
 - a) ridurre la mortalità infantile e post infantile;
 - b) assicurare a tutti i bambini e i ragazzi l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con un'attenzione particolare allo sviluppo dell'assistenza sanitaria primaria;
 - c) combattere le malattie e la malnutrizione, anche nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria, attraverso, tra l'altro, l'impiego di tecnologie prontamente disponibili e la fornitura di adeguati cibi nutrienti e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento ambientale;
 - d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e post-natali;
 - e) assicurare che tutti i segmenti della società, in particolare genitori e bambini e ragazzi, siano informati, abbiano accesso all'educazione e siano supportati nell'utilizzo delle conoscenze di base sulla salute e sulla nutrizione infantile, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti;
 - f) sviluppare le cure sanitarie preventive, l'orientamento per i genitori e i servizi di pianificazione familiare.
3. Gli Stati Parte adottano misure efficaci e adeguate per abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute di bambini e di ragazzi.
4. Gli Stati Parte si impegnano a promuovere e incoraggiare la cooperazione internazionale nella prospettiva di conseguire gradualmente la piena realizzazione del diritto riconosciuto dal presente articolo. A tal fine, sono tenute in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati Parte riconoscono il diritto di un bambino o di un ragazzo che è stato collocato dalle competenti autorità ai fini di cura, protezione o trattamento della sua salute fisica o mentale, a una revisione periodica del suddetto trattamento e di tutte le altre circostanze relative al suo collocamento.



Articolo 26

1. Gli Stati Parte riconoscono a ogni bambino o ragazzo il diritto di beneficiare del sistema di sicurezza sociale, ivi compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie a conseguire la completa realizzazione di tale diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessario, dovrebbero essere concesse tenendo conto delle risorse e delle circostanze relative al bambino o al ragazzo e alle persone responsabili del suo mantenimento, nonché di ogni altra considerazione rilevante ai fini della domanda di prestazione presentata da o per conto del bambino o del ragazzo.

Articolo 27

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto di ogni bambino o ragazzo a uno standard di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Il genitore (i genitori) o altri responsabili per il bambino e il ragazzo hanno la responsabilità primaria di assicurare, in base alle proprie possibilità e capacità economiche, le condizioni di vita necessarie al suo sviluppo.
3. Gli Stati Parte, in conformità con le condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, adottano misure adeguate per fornire assistenza ai genitori e ad altri responsabili per il bambino e il ragazzo nell'attuazione di questo diritto e forniscono assistenza materiale e programmi di sostegno, in caso di bisogno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati Parte adottano misure adeguate per assicurare il recupero del mantenimento in favore del bambino e del ragazzo da parte dei suoi genitori o di altre persone economicamente responsabili, sia all'interno dello Stato Parte che dall'estero. In particolare, nei casi in cui la persona economicamente responsabile viva in uno Stato diverso da quello del bambino o del ragazzo, gli Stati Parte promuovono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché la realizzazione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto del bambino e del ragazzo all'educazione e, al fine di raggiungere progressivamente l'attuazione di tale diritto e, sulla base di pari opportunità, in particolare:
 - a) rendono l'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti;
 - b) incoraggiano lo sviluppo di diverse forme di istruzione secondaria, sia di carattere generale che professionale, le rendono disponibili e accessibili a ogni bambino o ragazzo, e adottano misure adeguate, quali l'introduzione dell'istruzione gratuita e l'offerta di assistenza economica in caso di necessità;
 - c) rendono accessibile a tutti l'istruzione superiore in funzione delle capacità di ognuno, con ogni mezzo adeguato;
 - d) rendono disponibili a tutti i bambini e i ragazzi le informazioni e l'orientamento relativi all'istruzione e alla formazione professionale;
 - e) adottano misure per incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la diminuzione dei tassi di abbandono scolastico.
2. Gli Stati Parte adottano misure adeguate ad assicurare che la disciplina scolastica sia gestita nel rispetto della dignità umana del bambino e del ragazzo e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati Parte promuovono e incoraggiano la cooperazione internazionale nelle questioni relative all'educazione, in particolare con il fine di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e di agevolare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A questo riguardo, devono essere tenute in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati Parte convengono che l'educazione del bambino e del ragazzo sia diretta:
 - a) allo sviluppo della personalità, delle abilità e delle attitudini mentali e fisiche del bambino e del ragazzo al massimo delle sue potenzialità;
 - b) allo sviluppo del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite;
 - c) allo sviluppo del rispetto per i genitori del bambino e del ragazzo, per la sua identità culturale, lingua e valori, per i valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese del quale possa essere originario e per civiltà diverse dalla sua;

- d) alla preparazione del bambino e del ragazzo ad una vita responsabile in una società libera, nello spirito di comprensione, pace, tolleranza, parità tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli, i gruppi etnici, nazionali e religiosi e le persone di origine indigena;
 - e) allo sviluppo del rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna parte del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata in maniera tale da interferire con la libertà degli individui e degli organismi di istituire e dirigere istituzioni educative, sempre a condizione che il principio enunciato al paragrafo 1 del presente articolo sia osservato e che l'offerta educativa fornita da tali istituzioni sia conforme agli standard minimi prescritti dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine indigena, un bambino o un ragazzo che appartenga a tale minoranza o sia indigeno non deve essere privato del diritto di godere della propria cultura, di professare e praticare la propria religione, o usare la propria lingua, insieme agli altri membri del proprio gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati Parte riconoscono al bambino e al ragazzo il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative adatte alla sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.
2. Gli Stati Parte rispettano e promuovono il diritto del bambino e del ragazzo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano la realizzazione di opportunità adeguate ed egualitarie per lo svolgimento di attività culturali, artistiche, ricreative e di svago.

Articolo 32

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto del bambino e del ragazzo di essere protetto dallo sfruttamento economico e dallo svolgimento di qualsiasi lavoro che possa essere pericoloso o che possa interferire con la sua educazione, o possa nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati Parte adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'attuazione del presente articolo. A tal fine, gli Stati Parte, tenendo in considerazione le pertinenti disposizioni di altri strumenti internazionali, prevedono, in particolare:

- a) una o più soglie minime d'età per l'ammissione al lavoro;
- b) un'adeguata regolamentazione degli orari e delle condizioni di lavoro;
- c) pene o altre sanzioni adeguate a garantire l'esecuzione effettiva del presente articolo.

Articolo 33

Gli Stati Parte adottano misure adeguate, ivi comprese quelle legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere bambini e ragazzi dall'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle convenzioni internazionali in materia, e per impedire che siano impiegati nella produzione e nel traffico illecito di tali sostanze.

Articolo 34

Gli Stati Parte si impegnano a proteggere il bambino e il ragazzo da ogni forma di sfruttamento e di abuso sessuale. A tal fine, gli Stati Parte adottano, in particolare, misure adeguate a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) l'induzione o la coercizione di un bambino o di un ragazzo a compiere qualsiasi attività sessuale illegale;
- b) lo sfruttamento di bambini e di ragazzi finalizzato alla prostituzione o altre pratiche sessuali illegali;
- c) lo sfruttamento di bambini e di ragazzi in spettacoli e materiali pornografici.


Articolo 35

Gli Stati Parte adottano misure adeguate a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire la sottrazione, la vendita o la tratta di bambini e di ragazzi, qualunque ne sia il fine o la forma.

Articolo 36

Gli Stati Parte proteggono il bambino e il ragazzo contro tutte le altre forme di sfruttamento che possano pregiudicare qualsiasi aspetto del loro benessere.





Articolo 37

Gli Stati Parte assicurano che:

- a) nessun bambino o ragazzo sia sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'ergastolo senza possibilità di rilascio devono essere imposti per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun bambino o ragazzo sia privato della libertà illegalmente o arbitrariamente. L'arresto, la detenzione o la carcerazione di un bambino o di un ragazzo deve essere effettuata in conformità alla legge, deve essere utilizzata solo come misura di ultima istanza e per il periodo di tempo appropriato più breve;
- c) ogni bambino o ragazzo privato della libertà sia trattato con umanità e rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, e secondo modalità che tengano conto delle necessità delle persone della sua età. In particolare, ogni bambino o ragazzo privato della libertà deve essere separato dagli adulti, a meno che si ritenga di non farlo in considerazione del suo superiore interesse, e ha il diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per corrispondenza e con visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) ogni bambino o ragazzo privato della libertà abbia il diritto di accedere prontamente a un'assistenza legale e a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della privazione della sua libertà davanti a un tribunale o a ogni altra autorità competente, indipendente e imparziale, e che venga adottata sollecitamente una decisione in materia.

Articolo 38


1. Gli Stati Parte si impegnano a rispettare e ad assicurare il rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario loro applicabili nei conflitti armati, che sono pertinenti al bambino e al ragazzo.
2. Gli Stati Parte adottano tutte le possibili misure per assicurare che le persone di età inferiore a quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati Parte si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona di età inferiore ai quindici anni. Nel reclutamento di persone di età maggiore ai quindici anni ma inferiore ai diciotto, gli Stati Parte si impegnano ad arruolare con precedenza i più grandi di età.
4. In conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario di proteggere la popolazione civile nei conflitti armati, gli Stati Parte adottano tutte le possibili misure per assicurare la tutela e la cura di bambini e di ragazzi coinvolti in un conflitto armato.

Articolo 39

Gli Stati Parte adottano misure adeguate per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di un bambino o di un ragazzo che sia vittima di ogni forma di abbandono, sfruttamento o abuso, tortura o trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tali percorsi di recupero e reinserimento devono svolgersi in un contesto che favorisca la salute, il rispetto di sé e della propria dignità.

Articolo 40

1. Gli Stati Parte riconoscono a ogni bambino o ragazzo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di avere infranto la legge penale il diritto a un trattamento che promuova il suo senso di dignità e valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali altrui e che tenga conto della sua età e della auspicabile possibilità di promuovere il suo reinserimento e l'assunzione di un ruolo costruttivo nella società.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati Parte assicurano in particolare che:
 - a) nessun bambino o ragazzo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di avere infranto la legge penale a causa di azioni od omissioni non vietate dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui sono state commesse;
 - b) ogni bambino o ragazzo sospettato o accusato di aver infranto la legge penale abbia diritto almeno alle seguenti garanzie:
 - i) essere ritenuto innocente fino a prova contraria ai sensi di legge;
 - ii) essere informato tempestivamente e direttamente o, eventualmente, tramite i suoi genitori o tutori legali, delle accuse a suo carico, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra adeguata assistenza nella preparazione e la presentazione della sua difesa;
 - iii) far sì che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o un organo giudiziario competente, indipendente e imparziale, in contraddittorio in conformità con la legge, in presenza di assistenza legale o altra assistenza adeguata e, a meno che ciò non sia ritenuto contrario al suo superiore interesse, tenendo in considerazione, in particolare, la sua età o situazione, i genitori o i tutori legali;
 - iv) non essere costretto a testimoniare o a dichiararsi colpevole; interrogare o far interrogare testimoni contrari e ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a favore in condizioni di parità;




- v) se riconosciuto colpevole di avere infranto la legge penale, poter ricorrere contro tale decisione e ogni altra conseguente misura davanti a un'autorità o a un organo giudiziario di grado superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità alla legge;
 - vi) ricevere l'assistenza gratuita di un interprete se il bambino o il ragazzo non comprende o non parla la lingua utilizzata;
 - vii) far rispettare pienamente la propria vita privata in tutte le fasi del procedimento.
3. Gli Stati Parte si sforzano di promuovere l'istituzione di leggi, procedure, autorità e istituzioni dedicate specificamente a bambini e a ragazzi sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale e, in particolar modo:
- a) la definizione di una soglia di età minima al di sotto della quale bambini e ragazzi debbano essere considerati incapaci di infrangere la legge penale;
 - b) l'adozione, quando opportuno e auspicabile, di misure relative a tali bambini e ragazzi senza ricorrere a procedimenti giudiziari, a condizione che i diritti umani e le garanzie legali siano pienamente rispettati.
4. Deve essere prevista una serie di strumenti, quali: la cura, l'orientamento, le ordinanze cautelari, il *counselling*, l'esecuzione in area penale esterna, l'affidamento, i programmi di istruzione e formazione professionale e altre soluzioni alternative alla cura istituzionalizzata, in modo tale da assicurare a bambini e ragazzi un trattamento adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nulla di quanto previsto dalla presente Convenzione pregiudica eventuali disposizioni che siano più funzionali all'attuazione dei diritti del bambino e del ragazzo e che possano essere contenute:

- a) nel diritto di uno Stato Parte;
- b) nel diritto internazionale in vigore per quello Stato.



seconda parte

Articolo 42

Gli Stati Parte si impegnano a diffondere ampiamente i principi e le disposizioni della Convenzione, attivamente e con mezzi adeguati, sia tra le persone adulte che tra bambini e ragazzi.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati Parte nell'attuazione degli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che adempie alle funzioni di seguito previste.
2. Il Comitato si compone di diciotto esperti di alta levatura morale e riconosciuta competenza nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati Parte tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, tenendo in considerazione l'equa distribuzione geografica e i principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto sulla base di un elenco di persone designate dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte può nominare una persona tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione dei membri del Comitato ha luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invia una lettera agli Stati Parte con la quale li invita a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. In seguito, il Segretario generale prepara l'elenco alfabetico dei candidati, indicando gli Stati Parte che li hanno designati e lo sottopone a tutti gli Stati Parte della presente Convenzione.
5. Le elezioni hanno luogo in occasione delle riunioni degli Stati Parte e sono convocate dal Segretario generale presso la sede delle Nazioni Unite. Nel corso delle riunioni, il quorum è costituito da due terzi degli Stati Parte; risultano eletti al Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.
6. I membri del Comitato restano in carica per quattro anni. Sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le proprie funzioni in seno al Comitato, lo Stato Parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per concludere il mandato, previa approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge i propri funzionari per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede delle Nazioni Unite, o in ogni altro luogo utile determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati Parte della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.
11. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornisce al Comitato il personale e gli strumenti necessari per svolgere con efficacia le sue funzioni nell'ambito della presente Convenzione.
12. Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito nell'ambito della presente Convenzione ricevono emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.



Articolo 44

1. Gli Stati Parte si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporti sulle misure adottate in attuazione dei diritti qui riconosciuti e sui progressi realizzati in merito al godimento di tali diritti:
 - a) entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato Parte interessato;
 - b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti redatti ai sensi del presente articolo devono indicare eventuali fattori e difficoltà che incidono sul grado di adempimento degli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti, inoltre, devono contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato un'ampia conoscenza sull'attuazione della Convenzione nel Paese in esame.
3. Uno Stato Parte che abbia presentato al Comitato un rapporto iniziale esauriente non è tenuto a ripetere, nei rapporti successivi presentati ai sensi del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, le informazioni di base fornite precedentemente.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati Parte ulteriori informazioni relative all'attuazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio economico e sociale, rapporti sulle proprie attività.
6. Gli Stati Parte rendono i propri rapporti ampiamente disponibili nei rispettivi Paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) le agenzie specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e l'adolescenza e altri organi delle Nazioni Unite hanno il diritto di essere rappresentati nell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e l'adolescenza e ogni altro organismo competente che ritenga appropriato, a fornire pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione nelle aree di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e l'adolescenza e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporre rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
- b) il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e l'adolescenza e agli altri organismi competenti, ogni rapporto degli Stati Parte contenente una richiesta, o che indichi un'esigenza, di consulenza o assistenza tecnica, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a realizzare studi su questioni specifiche relative ai diritti del bambino e del ragazzo;
- d) il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali sulle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato Parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali commenti degli Stati Parte.

terza parte

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimane aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifichi o aderisca alla Convenzione o dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

Articolo 50

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica, quindi, la proposta di emendamento agli Stati Parte, con richiesta di indicare se siano a favore di una conferenza tra gli Stati Parte per esaminare le proposte e votarle. Se entro quattro mesi da tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si pronuncia a favore di tale conferenza, il Segretario generale la convoca sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di Stati Parte presenti e votanti alla conferenza è sottoposto all'Assemblea generale per l'approvazione.
2. Un emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parte.

3. Quando un emendamento entra in vigore è vincolante per gli Stati Parte che lo hanno accettato, rimanendo gli altri Stati Parte vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceve e trasmette a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono consentite riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, che poi ne informa tutti gli Stati. Tale notifica ha effetto dalla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

Articolo 52


Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 53

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.





Allegati

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardanti bambini e ragazzi¹

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

Considerando che, per progredire nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nell'applicazione delle sue disposizioni, in particolare degli articoli 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno estendere le misure che gli Stati Parte devono adottare per garantire la protezione del bambino e del ragazzo dalla vendita, dalla prostituzione e dalla pornografia che li riguarda,

Considerando altresì che la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce il diritto del bambino e del ragazzo di essere protetti dallo sfruttamento economico e dallo svolgimento di qualsiasi lavoro che possa essere pericoloso o interferire con la loro educazione, o possa nuocere alla loro salute o al loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Seramente preoccupati per le dimensioni considerevoli e crescenti della tratta internazionale di bambini e di ragazzi ai fini della loro vendita, prostituzione e pornografia, Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e continua del turismo sessuale, verso la quale bambini e ragazzi sono particolarmente vulnerabili, poiché ne favorisce direttamente la vendita, prostituzione e pornografia,

Riconoscendo che alcuni gruppi particolarmente vulnerabili, incluse le bambine e le ragazze, sono maggiormente esposti al rischio di sfruttamento sessuale e che le bambine e le ragazze sono la stragrande maggioranza fra le vittime dello sfruttamento sessuale, Preoccupati per la crescente disponibilità su Internet e altre nuove tecnologie di materiale pornografico riguardante bambini e ragazzi e ricordando la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia raffigurante bambini e ragazzi su Internet, tenutasi a Vienna nel 1999, in particolare le sue conclusioni che hanno richiesto la criminalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso intenzionale e pubblicità di materiale pornografico riguardante bambini e ragazzi e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra Governi e operatori di Internet,

Ritenendo che l'eliminazione della vendita, della prostituzione e della pornografia riguardanti bambini e ragazzi, sarà agevolata dall'adozione di un approccio olistico che affronti i fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sottosviluppo, povertà, disparità economiche, disparità delle strutture socio-economiche, disagio familiare, mancanza di istruzione, esodo rurale, discriminazione di genere, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, pratiche tradizionali dannose, conflitti armati e tratta di bambini e di ragazzi,

Ritenendo anche che sono necessari sforzi per sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di ridurre la domanda relativa alla vendita, alla prostituzione e alla pornografia riguardanti bambini e ragazzi, e credendo inoltre nell'importanza di rafforzare il partenariato globale fra tutti gli attori e di migliorare l'attuazione delle leggi a livello nazionale,

Prendendo atto delle disposizioni degli strumenti giuridici internazionali attinenti alla protezione di bambini e di ragazzi, inclusa la Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, la Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, la Convenzione de L'Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, e la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile,

Incoraggiati dal considerevole sostegno di cui gode la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che dimostra l'esistenza dell'impegno diffuso per promuovere e tutelare i diritti del bambino e del ragazzo,

Riconoscendo l'importanza di attuare le disposizioni del Programma d'azione per la prevenzione della vendita, della prostituzione e della pornografia riguardanti bambini e ragazzi, nonché della Dichiarazione e del Piano di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di bambini e di ragazzi a fini commerciali, tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e le raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali competenti,

Tenendo in debita considerazione l'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e l'armonioso sviluppo del bambino e del ragazzo,

Hanno convenuto quanto segue:

1 Legge di ratifica 11 marzo 2002, n. 46.

Articolo 1

Gli Stati Parte vietano la vendita, la prostituzione e la pornografia riguardanti bambini e ragazzi come previsto dal presente Protocollo.

Articolo 2

Ai fini del presente Protocollo:

- a) per vendita di bambini e di ragazzi si intende qualsiasi atto o transazione che comporta il loro trasferimento da qualsiasi persona o gruppo di persone ad altri, dietro compenso o qualsiasi altro corrispettivo;
- b) per prostituzione di bambini e di ragazzi si intende il loro utilizzo in attività sessuali, dietro compenso o qualsiasi altra forma di corrispettivo;
- c) per pornografia riguardante bambini e ragazzi si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino o di un ragazzo impegnato in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino o di un ragazzo per scopi prevalentemente sessuali.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato Parte assicura che, come minimo, i seguenti atti e attività siano interamente previsti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello nazionale o transnazionale da un individuo o in modo organizzato:
 - a) per quanto riguarda la vendita di bambini e di ragazzi di cui all'articolo 2:
 - i) offrire, consegnare o accettare un bambino o un ragazzo, a prescindere dal mezzo utilizzato, per i seguenti fini:
 - a. sfruttamento del bambino o del ragazzo a fini sessuali;
 - b. traffico degli organi del bambino o del ragazzo a fini di lucro;
 - c. impiego del bambino o del ragazzo nel lavoro forzato;
 - ii) ottenere indebitamente, in qualità di intermediario, il consenso all'adozione di un bambino o di un ragazzo in violazione degli strumenti giuridici internazionali applicabili in materia di adozione;
 - b) offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino o un ragazzo al fine della sua prostituzione, come definita all'articolo 2;
 - c) produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere, ai suddetti fini, materiale pornografico rappresentante bambini o ragazzi, come definito all'articolo 2.
2. Fatte salve le disposizioni del diritto interno di uno Stato Parte, le stesse valgono in caso di tentativo di compimento di uno qualsiasi dei citati atti, di complicità nel commetterli o di partecipazione agli stessi.
3. Ogni Stato Parte applica a tali reati pene adeguate proporzionate alla gravità dei medesimi.
4. Fatte salve le norme di diritto interno, ogni Stato Parte adotta, se del caso, le misure per determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, tale responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

5. Gli Stati Parte adottano tutte le misure giuridiche e amministrative appropriate per garantire che tutte le persone coinvolte nell'adozione di un bambino o di un ragazzo agiscano in conformità agli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Articolo 4

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, qualora siano stati commessi sul proprio territorio o a bordo di una nave o aeromobile immatricolati in tale Stato.
2. Ogni Stato Parte può adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, nei seguenti casi:
 - a) quando il presunto autore del reato è cittadino di tale Stato o ha la propria residenza abituale sul territorio di quest'ultimo;
 - b) quando la vittima è cittadino di tale Stato.
3. Ogni Stato Parte adotta altresì le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui citati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio e il medesimo Stato non lo estrada verso un altro Stato Parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente al diritto interno.

Articolo 5

1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 sono considerati inclusi come reati passibili di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati Parte e sono altresì inclusi come reati passibili di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra loro, secondo le condizioni stabilite in tali trattati.
2. Se uno Stato Parte, che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda tali reati. L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato che ha ricevuto la richiesta.
3. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono tali reati come reati passibili di estradizione fra di loro, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato che ha ricevuto la richiesta.
4. Tali reati sono considerati, ai fini dell'estradizione tra Stati Parte, come se fossero stati commessi non solo nel luogo in cui sono stati perpetrati, ma anche sui territori degli Stati tenuti a stabilire la loro giurisdizione ai sensi dell'art. 4.
5. Se viene presentata una richiesta di estradizione per un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e lo Stato che la riceve non concede o non vuole concedere l'estradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, detto Stato deve adottare le misure necessarie per sottoporre il caso alle sue autorità competenti ai fini dell'azione penale.

Articolo 6

1. Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi indagine, procedimento penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati Parte adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità a ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati Parte si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Articolo 7

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati Parte:

- a) adottano le misure per consentire la confisca e il sequestro, se del caso:
 - i) di beni, come materiali, risorse e altri strumenti utilizzati per commettere o facilitare i reati di cui al presente Protocollo;
 - ii) dei proventi derivanti da tali reati;
- b) eseguono le richieste di un altro Stato Parte di confisca e di sequestro dei beni o proventi di cui alla lettera (a) del presente articolo;
- c) adottano misure finalizzate a chiudere, temporaneamente o definitivamente, i locali utilizzati per commettere tali reati.

Articolo 8

1. Gli Stati Parte adottano misure adeguate per proteggere i diritti e gli interessi di bambini e di ragazzi vittime delle pratiche vietate dal presente Protocollo in ogni fase del procedimento penale, in particolare:
 - a) riconoscendo la vulnerabilità di bambini e di ragazzi vittime e adattando le procedure in modo da riconoscere le loro esigenze specifiche, incluse le loro esigenze in qualità di testimoni;
 - b) informando i bambini e ragazzi vittime circa i loro diritti, il loro ruolo e la portata, i tempi e lo sviluppo dei procedimenti e la decisione dei loro casi;
 - c) permettendo che le opinioni, le esigenze e le preoccupazioni di bambini e di ragazzi vittime siano presentati e considerati nei procedimenti che coinvolgono i loro interessi personali, in modo conforme alle norme procedurali del diritto interno;
 - d) fornendo a bambini e ragazzi vittime servizi di sostegno adeguati nel corso di tutto il procedimento giudiziario;
 - e) proteggendo, se del caso, la riservatezza e l'identità di bambini e di ragazzi vittime e adottando misure in conformità alla legislazione nazionale per evitare la divulgazione inappropriata di informazioni che potrebbero condurre alla loro identificazione;
 - f) prevedendo, nei casi opportuni, la sicurezza di bambini e di ragazzi vittime, nonché delle loro famiglie e dei testimoni a loro discarico, da intimidazioni e ritorsioni;
 - g) evitando indebiti ritardi nell'emissione dei provvedimenti e nell'esecuzione di ordini o decisioni che stabiliscono un risarcimento per le vittime.

2. Gli Stati Parte assicurano che l'incertezza sull'età effettiva della vittima non impedisca l'avvio di indagini penali, incluse quelle volte a determinare la sua età.
3. Gli Stati Parte assicurano che, nel trattamento di bambini e di ragazzi vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte del sistema giudiziario penale, il loro superiore interesse sia una considerazione primaria.
4. Gli Stati Parte adottano misure per assicurare una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.
5. Gli Stati Parte adottano, nei casi appropriati, misure per tutelare la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi coinvolti nella prevenzione e/o tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo deve essere interpretata come pregiudizievole o incoerente con i diritti dell'imputato a un processo equo e imparziale.

Articolo 9

1. Gli Stati Parte adottano o rafforzano, applicano e diffondono leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui al presente Protocollo. Particolare attenzione è rivolta alla protezione di bambini e di ragazzi maggiormente vulnerabili verso tali pratiche.
2. Gli Stati Parte sensibilizzano l'opinione pubblica, compresi bambini e ragazzi, attraverso l'informazione con ogni mezzo adeguato, l'educazione e la formazione, sulle misure preventive e gli effetti nocivi dei reati di cui al presente Protocollo. Nell'adempiere ai loro obblighi, in forza del presente articolo, gli Stati Parte incoraggiano la comunità e, in particolare, bambini, ragazzi e vittime, a partecipare a tali programmi di informazione, educazione e formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati Parte adottano ogni misura possibile per assicurare tutta l'assistenza adeguata alle vittime di tali reati, incluso il loro completo reinserimento sociale e il loro completo recupero fisico e psicologico.
4. Gli Stati Parte assicurano che tutti i bambini e i ragazzi vittime dei reati descritti nel presente Protocollo abbiano accesso a procedure idonee a richiedere, senza discriminazioni, alle persone giuridicamente responsabili il risarcimento del danno subito.
5. Gli Stati Parte adottano le misure necessarie per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano i reati descritti nel presente Protocollo.

Articolo 10

1. Gli Stati Parte adottano tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali regionali e bilaterali, al fine di prevenire, identificare, investigare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo sessuale riguardanti bambini e ragazzi. Gli Stati Parte promuovono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali e internazionali e le organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati Parte promuovono la cooperazione internazionale per assistere bambini e ragazzi vittime nel loro recupero fisico e psicologico, nel loro reinserimento sociale e nel loro rimpatrio.
3. Gli Stati Parte promuovono il rafforzamento della cooperazione internazionale per affrontare le cause principali, quali, in particolare, la povertà e il sottosviluppo, che contribuiscono alla vulnerabilità di bambini e di ragazzi alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo sessuale.
4. Gli Stati Parte che sono nella posizione di farlo, forniscono assistenza finanziaria, tecnica o di altro tipo attraverso programmi multilaterali, regionali, bilaterali esistenti o altri programmi.

Articolo 11

Nessuna delle disposizioni del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente funzionali alla realizzazione dei diritti del bambino e del ragazzo che figurano:

- a) nella legislazione di uno Stato Parte;
- b) nel diritto internazionale in vigore per tale Stato.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato Parte presenta, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza contenente informazioni dettagliate sulle misure adottate per attuare le disposizioni del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del rapporto generale, ciascuno Stato Parte include nei rapporti che presenta al Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni ulteriore informazione relativa all'attuazione del presente Protocollo. Gli altri Stati Parte del Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza può chiedere agli Stati Parte informazioni integrative sull'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte della Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte della Convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 14

1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore un mese dopo la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può denunciare in qualsiasi momento il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale ne informa gli altri Stati Parte della Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
2. Tale denuncia non libera lo Stato Parte dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto. Né tale denuncia pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.

Articolo 16

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati Parte, con la richiesta di indicare se sono a favore di una Conferenza di Stati Parte per esaminare le proposte e votarle. Se entro quattro mesi da tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si pronuncia a favore, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto all'Assemblea generale per l'approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati Parte.
3. Quando un emendamento entra in vigore ha valenza obbligatoria per gli Stati Parte che lo hanno accettato, rimanendo gli altri Stati Parte vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 17

1. Il presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici, è depositato presso gli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati Parte della Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sul coinvolgimento di bambini e ragazzi nei conflitti armati¹

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che dimostra l'impegno diffuso a favore della promozione e della tutela dei diritti del bambino e del ragazzo,

Ribadendo che i diritti di bambini e di ragazzi necessitano di una protezione specifica, e lanciando un appello per il miglioramento della situazione di bambini e di ragazzi, senza distinzione alcuna, nonché per il loro sviluppo e la loro educazione in condizioni di pace e sicurezza,

Turbati dall'impatto dannoso ed esteso dei conflitti armati su bambini e ragazzi, e dalle conseguenze a lungo termine che tali conflitti hanno su pace, sicurezza e sviluppo duraturi, Condannando gli atti contro bambini e ragazzi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a obiettivi protetti dal diritto internazionale, ivi compresi ai luoghi nei quali vi è, generalmente, una significativa presenza di bambini e di ragazzi, come le scuole e gli ospedali,

Prendendo atto dell'adozione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, e in particolare l'inclusione al suo interno, quali crimini di guerra, del reclutamento o dell'arruolamento nelle forze armate di bambini e di ragazzi di età inferiore a 15 anni, o il loro coinvolgimento attivo nelle ostilità nell'ambito di conflitti armati internazionali e non,

Considerando pertanto che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, occorre accrescere la protezione di bambini e di ragazzi rispetto al loro coinvolgimento nei conflitti armati,

Prendendo atto che l'articolo 1 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza specifica che, ai fini di detta Convenzione, per bambino o ragazzo si intende ogni essere umano di età inferiore a 18 anni, salvo che la maggiore età non sia raggiunta prima in base alla legislazione a questi applicabile,

Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l'età per un eventuale reclutamento nelle forze armate e per la partecipazione alle ostilità contribuirà con efficacia all'attuazione del principio secondo il quale in tutte le azioni che riguardano bambini e ragazzi debba essere tenuto in primaria considerazione il loro superiore interesse,

Prendendo atto che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato, fra l'altro, che le parti di un conflitto adottino ogni misura possibile al fine di assicurare che bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni non prendano parte alle ostilità,

Accogliendo con favore l'adozione all'unanimità, nel giugno 1999, della Convenzione n. 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, che vieta, fra l'altro, il reclutamento forzato od obbligatorio di bambini e di ragazzi per il loro impiego nei conflitti armati,

Condannando con la più viva preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'utilizzo di bambini e di ragazzi nelle ostilità, all'interno e al di fuori dei confini nazionali, a opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che reclutano, addestrano e utilizzano bambini e ragazzi a tal fine,

Rammentando l'obbligo di ciascuna parte di un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,

Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 51, né le norme pertinenti del diritto umanitario,

Tenendo presente che condizioni di pace e di sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione di bambini e di ragazzi, in particolare durante conflitti armati e occupazione straniera,

Riconoscendo le necessità specifiche di bambini e di ragazzi particolarmente vulnerabili al reclutamento o all'utilizzo nelle ostilità in violazione del presente Protocollo, in ragione della loro condizione economica o sociale o del loro genere,

Consapevoli della necessità di tenere conto delle cause economiche, sociali e politiche alla base del coinvolgimento di bambini e di ragazzi nei conflitti armati,

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per l'attuazione del presente Protocollo, nonché per il recupero fisico e psico-sociale e il reinserimento sociale di bambini e di ragazzi vittime di conflitti armati,

Incoraggiando la partecipazione delle comunità e, in particolare, di bambini e di ragazzi e delle vittime alla diffusione di programmi informativi ed educativi concernenti l'attuazione del presente Protocollo,

Hanno convenuto quanto segue:

1 Legge di ratifica 11 marzo 2002, n. 46.

Articolo 1

Gli Stati Parte adottano ogni misura possibile per garantire che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Articolo 2

Gli Stati Parte assicurano che le persone di età inferiore a 18 anni non siano reclutate in via obbligatoria nelle loro forze armate.

Articolo 3

1. Gli Stati Parte determinano l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali sulla base di quella stabilita all'articolo 38, paragrafo 3, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tenendo conto dei principi espressi in detto articolo e riconoscendo che, ai sensi della Convenzione, le persone di età inferiore a 18 anni hanno diritto a una protezione specifica.
2. Ciascuno Stato Parte deposita, al momento della ratifica o dell'adesione al presente Protocollo, una dichiarazione vincolante indicante l'età minima per l'arruolamento volontario nelle forze armate nazionali e la descrizione delle garanzie previste per assicurare che il reclutamento non avvenga forzatamente o sotto costrizione.
3. Gli Stati Parte che consentono l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima dei 18 anni devono prevedere garanzie che assicurino almeno quanto segue:
 - a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;
 - b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso informato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato;
 - c) che le persone arruolate siano pienamente informate dei doveri del servizio militare;
 - d) che le persone in questione forniscano una prova attendibile della loro età prima di essere accettate nel servizio militare nazionale.
4. Ogni Stato Parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati Parte. Tale notifica ha effetto dalla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.
5. L'obbligo di determinare l'età minima per l'arruolamento volontario, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati Parte, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Articolo 4

1. I gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato non dovrebbero, in alcuna circostanza, reclutare né utilizzare nelle ostilità persone di età inferiore a 18 anni.
2. Gli Stati Parte adottano ogni misura possibile per impedire tale reclutamento e utilizzo, inclusi provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali pratiche.
3. L'applicazione del presente articolo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte di un conflitto armato.

Articolo 5

Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere interpretata come impedimento all'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato Parte, o di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario che siano più funzionali alla realizzazione dei diritti del bambino e del ragazzo.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato Parte adotta tutte le misure giuridiche, amministrative e di altra natura necessarie per assicurare l'effettiva attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo nell'ambito della propria giurisdizione.
2. Gli Stati Parte si impegnano a diffondere e a promuovere, con mezzi adeguati, i principi e le disposizioni del presente Protocollo sia tra gli adulti che tra bambini e ragazzi.
3. Gli Stati Parte adottano ogni misura possibile per assicurare che le persone nella loro giurisdizione che siano state reclutate o utilizzate nelle ostilità in violazione del presente Protocollo siano smobilitate o comunque esonerate dagli obblighi militari. Se necessario, gli Stati Parte accordano a tali soggetti tutta l'assistenza adeguata al loro recupero fisico e psicologico e al loro reinserimento sociale.

Articolo 7

1. Gli Stati Parte cooperano nell'attuazione del presente Protocollo, nonché nella prevenzione di ogni attività a esso contraria e nel recupero e reinserimento sociale delle vittime di atti contrari al presente Protocollo, anche attraverso la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Tale assistenza e cooperazione avvengono con la consultazione degli Stati Parte interessati e delle organizzazioni internazionali competenti.
2. Gli Stati Parte, che sono nella posizione di farlo, forniscono tale assistenza attraverso programmi multilaterali, bilaterali o di altro tipo già esistenti, o, tra l'altro, attraverso un fondo volontario istituito in conformità alle regole stabilite dall'Assemblea generale.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato Parte presenta, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo nello Stato stesso, un rapporto al Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza contenente informazioni esaurienti sulle misure adottate per attuare le disposizioni del presente Protocollo, incluse quelle relative alla partecipazione e al reclutamento.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto generale, ciascuno Stato Parte deve includere nei rapporti che sottopone al Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni ulteriore informazione relativa all'attuazione del presente Protocollo. Gli altri Stati Parte del Protocollo devono presentare un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza può chiedere agli Stati Parte informazioni integrative sull'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 9

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parte della Convenzione o che l'hanno firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, in qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati Parte della Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata di ciascuno strumento di dichiarazione depositato ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 10

1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato ha depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 11

1. Ogni Stato Parte può denunciare in qualsiasi momento il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti della Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza del termine di un anno lo Stato Parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, la denuncia non ha effetto prima della fine del conflitto.

2. La denuncia non libera lo Stato Parte dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.

Articolo 12

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte, con la richiesta di indicare se sono a favore di una conferenza di Stati Parte volta a esaminare le proposte e votarle. Se entro quattro mesi da tale comunicazione almeno un terzo degli Stati Parte si pronuncia a favore di tale conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per l'approvazione.
2. Un emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati Parte.
3. Quando un emendamento entra in vigore, ha valenza obbligatoria per gli Stati Parte che lo hanno accettato, rimanendo gli altri Stati Parte vincolati alle norme del presente Protocollo e a tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici, è depositato presso gli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati Parte della Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza recante una procedura di comunicazioni¹

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

Considerando che, in conformità ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità intrinseca nonché dei diritti pari e inalienabili di tutti i componenti della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Notando che gli Stati Parte della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (di seguito "la Convenzione") riconoscono i diritti in essa enunciati a ogni bambino o ragazzo nella loro giurisdizione, senza discriminazione di alcun tipo, indipendentemente dalla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o di altro tipo, la nazionalità, l'origine etnica o sociale, la ricchezza, la disabilità, la nascita od ogni altra condizione sua propria o relativa ai suoi genitori o tutori legali,

Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e l'interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,

Riaffermando altresì la condizione del bambino e del ragazzo come soggetto di diritto ed essere umano dotato di dignità e capacità evolutive,

Riconoscendo che la condizione particolare e di dipendenza di bambini e di ragazzi può creare loro effettive difficoltà nel perseguire rimedi in caso di violazione dei loro diritti,

Considerando che il presente Protocollo rafforzerà e completerà i meccanismi nazionali e regionali che consentono a bambini e ragazzi di presentare reclami per le violazioni dei loro diritti,

Riconoscendo che il superiore interesse del bambino e del ragazzo dovrebbe essere una considerazione primaria da rispettare nel perseguire rimedi in caso di violazione dei loro diritti, e che tali rimedi dovrebbero tenere conto della necessità di procedure rispettose della sensibilità del bambino o del ragazzo a tutti i livelli,

Incoraggiando gli Stati Parte a sviluppare appropriati meccanismi nazionali per consentire a un bambino o a un ragazzo, i cui diritti siano stati violati, di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale,

Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e altre rilevanti istituzioni specializzate incaricate di promuovere e proteggere i diritti del bambino e del ragazzo possono svolgere al riguardo,

Considerando che, al fine di rafforzare e completare tali meccanismi nazionali e di rafforzare ulteriormente l'attuazione della Convenzione e, ove possibile, dei suoi Protocolli opzionali sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardanti bambini e ragazzi e sul coinvolgimento di bambini e ragazzi nei conflitti armati, sarebbe opportuno consentire al Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (di seguito "il Comitato") di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo,

Hanno convenuto quanto segue:

1 Legge di ratifica 16 novembre 2015, n. 199.

PARTE I Disposizioni generali

Articolo 1

Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato come stabilito dal presente Protocollo.
2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di uno Stato Parte del presente Protocollo per questioni relative a violazioni di diritti enunciati in uno strumento di cui tale Stato non è parte.
3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione riguardante uno Stato che non è parte del presente Protocollo.

Articolo 2

Principi guida generali delle funzioni del Comitato

Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo, il Comitato è guidato dal principio del superiore interesse del bambino e del ragazzo. Il Comitato deve inoltre considerare i diritti e le opinioni del bambino e del ragazzo, tenendo in debito conto queste ultime in funzione della loro età e maturità.

Articolo 3

Regolamento di procedura

1. Il Comitato adotta il regolamento di procedura da seguire nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. Nel far ciò, deve avere riguardo in particolare all'articolo 2 del presente Protocollo al fine di garantire che le procedure siano rispettose della sensibilità del bambino o del ragazzo.
2. Il Comitato include nel suo regolamento di procedura tutele per evitare che nessun bambino o ragazzo sia manipolato da chi agisce per suo conto e può rifiutare di esaminare le comunicazioni che consideri non essere nel superiore interesse del bambino o del ragazzo.

Articolo 4

Misure di protezione

1. Lo Stato Parte compie tutti i passaggi necessari ad assicurare che le persone nella sua giurisdizione non siano sottoposte ad alcuna violazione dei diritti umani, a maltrattamento o intimidazione come conseguenza per aver inviato comunicazioni o aver collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.
2. L'identità di qualsiasi persona o gruppo di persone interessate non deve essere rivelata pubblicamente senza il loro espresso consenso.

PARTE II

Procedura delle comunicazioni

Articolo 5

Comunicazioni individuali

1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione di uno Stato Parte, che lamentino di essere vittime di una violazione, a opera di tale Stato Parte, di qualsiasi diritto enunciato nei seguenti strumenti di cui tale Stato è parte:
 - a) la Convenzione;
 - b) il Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardanti bambini e ragazzi;
 - c) il Protocollo opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento di bambini e di ragazzi nei conflitti armati.
2. Quando una comunicazione è presentata per conto di una persona o di un gruppo di persone, questa deve avvenire con il loro consenso a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro conto senza tale consenso.

Articolo 6

Misure provvisorie

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di adottare una decisione nel merito, il Comitato può trasmettere in qualsiasi momento allo Stato Parte interessato la richiesta, da esaminare urgentemente, affinché lo Stato Parte adotti le misure provvisorie necessarie in circostanze eccezionali, al fine di evitare un eventuale danno irreparabile alla/e vittima/e delle asserite violazioni.
2. Laddove il Comitato eserciti la facoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciò non implica una decisione sull'ammissibilità o sul merito della comunicazione.

Articolo 7

Ammissibilità

1. Il Comitato dichiara inammissibile una comunicazione quando:
 - a) la comunicazione è anonima;
 - b) la comunicazione non è in forma scritta;
 - c) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali;
 - d) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato oppure è o è stata esaminata in virtù di un'altra procedura internazionale di inchiesta o composizione internazionale;
 - e) non sono esauriti tutti i ricorsi interni disponibili. Questo non vale quando l'applicazione dei ricorsi è irragionevolmente prolungata o è improbabile che apporti una soluzione effettiva;
 - f) la comunicazione è manifestamente infondata o insufficientemente motivata;

- g) i fatti oggetto della comunicazione sono accaduti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato Parte interessato, salvo che tali fatti siano proseguiti successivamente a tale data;
- h) la comunicazione non è presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento dei ricorsi interni, salvo i casi in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.

Articolo 8

Trasmissione della comunicazione

1. Il Comitato trasmette il prima possibile allo Stato Parte interessato, in forma riservata, le comunicazioni ricevute in virtù del presente Protocollo, salvo che dichiari la comunicazione inammissibile senza sottoporla allo Stato Parte in questione.
2. Lo Stato Parte presenta al Comitato spiegazioni o dichiarazioni in forma scritta a chiarimento della questione e dei rimedi eventualmente adottati. Lo Stato Parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.

Articolo 9

Composizione amichevole

1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i suoi buoni uffici al fine di giungere a una composizione della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali.
2. Un accordo per una composizione amichevole concluso sotto gli auspici del Comitato pone fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 10

Esame delle comunicazioni

1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo, alla luce di tutta la documentazione presentata, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.
2. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo riunendosi a porte chiuse.
3. Laddove il Comitato richieda misure provvisorie, esamina celermente la comunicazione.
4. Laddove esamini comunicazioni che lamentano violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza dei passaggi compiuti dallo Stato Parte in conformità all'articolo 4 della Convenzione. In tal caso il Comitato tiene conto che lo Stato Parte può adottare varie misure politiche di attuazione di diritti economici, sociali e culturali della Convenzione.
5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza indugio, trasmette alle parti interessate le sue opinioni su tale comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni.

Articolo 11

Follow-up

1. Lo Stato Parte tiene nella dovuta considerazione le opinioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e gli presenta una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate e previste alla luce delle opinioni e raccomandazioni ricevute. Lo Stato Parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.
2. Il Comitato può invitare lo Stato Parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che ha adottato in risposta alle sue opinioni o raccomandazioni o in attuazione di un'eventuale composizione amichevole, se lo ritiene adeguato, anche nei rapporti successivi dello Stato Parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardanti bambini e ragazzi o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale sul coinvolgimento di bambini e di ragazzi nei conflitti armati, a seconda del caso.

Articolo 12

Comunicazioni interstatali

1. Uno Stato Parte del presente Protocollo può, in ogni momento, dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato Parte sostiene che un altro Stato Parte non stia adempiendo ai propri obblighi contenuti in uno dei seguenti strumenti di cui lo Stato è parte:
 - a) la Convenzione;
 - b) il Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardanti bambini e ragazzi;
 - c) il Protocollo opzionale sul coinvolgimento di bambini e di ragazzi nei conflitti armati.
2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative a uno Stato Parte che non ha effettuato tale dichiarazione o le comunicazioni da uno Stato Parte che non ha fatto una tale dichiarazione.
3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati Parte interessati i suoi buoni uffici al fine di giungere a una soluzione amichevole della questione, sulla base del rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali.
4. Una dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è depositata dagli Stati Parte presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati Parte. Una dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di una questione oggetto di una comunicazione già trasmessa ai sensi del presente articolo; nessuna ulteriore comunicazione di uno Stato Parte è ricevuta ai sensi del presente articolo dopo la ricezione da parte del Segretario generale della notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato Parte interessato abbia effettuato una nuova dichiarazione.

PARTE III

Procedura di inchiesta

Articolo 13

Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche

1. Se il Comitato riceve informazioni attendibili su violazioni gravi o sistematiche, ad opera di uno Stato Parte, dei diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli opzionali sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardanti bambini e ragazzi e sul coinvolgimento di bambini e di ragazzi nei conflitti armati, il Comitato invita lo Stato Parte a collaborare all'esame delle informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio osservazioni relative a dette informazioni.
2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate dallo Stato Parte interessato, nonché di qualunque altra informazione attendibile in suo possesso, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di svolgere un'inchiesta e di riferire urgentemente al Comitato. Laddove sia giustificata e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può comprendere una visita nel territorio di tale Stato.
3. Tale inchiesta è svolta con riservatezza e la cooperazione dello Stato Parte è richiesta in tutte le fasi delle procedure.
4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato Parte interessato, insieme a eventuali commenti e raccomandazioni.
5. Lo Stato Parte interessato, il prima possibile e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei risultati, dei commenti e delle raccomandazioni trasmessi dal Comitato, presenta le proprie osservazioni al Comitato.
6. Dopo la conclusione della procedura di inchiesta svolta in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può, dopo essersi consultato con lo Stato Parte interessato, decidere di inserire un resoconto sommario dei risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16 del presente Protocollo.
7. Ciascuno Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato di cui al presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1.
8. Ciascuno Stato Parte che ha effettuato la dichiarazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante una notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 14

Follow-up della procedura di inchiesta

1. Scaduto il periodo di sei mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 5, il Comitato può, se necessario, invitare lo Stato Parte interessato a fornire informazioni circa le misure adottate e programmate in risposta a un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo 13 del presente Protocollo.
2. Il Comitato può invitare lo Stato Parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta a un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato Parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardanti bambini e ragazzi o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale sul coinvolgimento di bambini e di ragazzi nei conflitti armati, a seconda del caso.

PARTE IV

Disposizioni finali

Articolo 15

Assistenza e cooperazione internazionali

1. Il Comitato può trasmettere, con il consenso dello Stato Parte interessato, alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite, nonché ad altri organismi competenti, le proprie opinioni o raccomandazioni relative a comunicazioni e inchieste che indicano la necessità di consulenza o assistenza tecnica, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato Parte su tali valutazioni o raccomandazioni.
2. Il Comitato, inoltre, può portare all'attenzione di tali organismi, con il consenso dello Stato Parte interessato, le questioni sollevate dalle comunicazioni esaminate ai sensi del presente Protocollo che possano aiutarli a pronunciarsi, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunità di misure internazionali atte ad aiutare gli Stati Parte a progredire nell'attuazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali.

Articolo 16

Rapporto all'Assemblea generale

Il Comitato inserisce nel rapporto che presenta ogni due anni all'Assemblea generale in conformità all'articolo 44, paragrafo 5, della Convenzione una sintesi delle proprie attività ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 17

Diffusione e informazione sul Protocollo opzionale

Ciascuno Stato Parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il presente Protocollo nonché ad agevolare l'accesso alle informazioni relative alle opinioni e alle raccomandazioni del Comitato, con particolare riferimento alle questioni che riguardano lo Stato Parte, mediante strumenti efficaci e idonei e con modalità accessibili sia per adulti che per bambini e ragazzi, inclusi quelli con disabilità.

Articolo 18

Firma, ratifica e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato, ratificato o aderito alla Convenzione o a uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa.
2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo rimane aperto all'adesione degli Stati che hanno ratificato o che hanno aderito alla Convenzione o a uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa.
4. L'adesione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifica il presente Protocollo o che vi aderisce successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 20

Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore

1. Il Comitato è competente esclusivamente sulle violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse dallo Stato Parte successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Se uno Stato diviene parte del presente Protocollo dopo l'entrata in vigore dello stesso, gli obblighi di tale Stato nei confronti del Comitato riguardano esclusivamente le violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato.

Articolo 21

Emendamenti

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica le proposte di emendamento agli Stati Parte, con la richiesta di indicare se sono a favore di una riunione degli Stati Parte per esaminare le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si pronuncia a favore, il Segretario generale convoca la riunione sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti è sottoposto dal Segretario generale all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e, successivamente, a tutti gli Stati Parte per l'accettazione.
2. Ogni emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quando il numero degli strumenti di accettazione depositati raggiunge i due terzi del numero di Stati Parte alla data di adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento è vincolante solo per gli Stati Parte che lo hanno accettato.

Articolo 22

Denuncia

1. Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
2. Le disposizioni del presente Protocollo continuano ad applicarsi a ogni comunicazione presentata ai sensi degli articoli 5 o 12 o a ogni inchiesta avviata ai sensi dell'articolo 13 prima della effettiva decorrenza della denuncia.

Articolo 23

Depositario e notifica da parte del Segretario generale

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.
2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati in merito a:
 - a) firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;
 - b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e degli emendamenti ai sensi dell'articolo 21;
 - c) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 22 del presente Protocollo.

Articolo 24

Lingue

1. Il presente Protocollo, di cui i testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso gli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette una copia autentica del presente Protocollo a tutti gli Stati.



